Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **ROMA - Martedì, 17 gennaio 1933 - ANNO XI** | **Numero 13**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massimo, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti [illegible] mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'in[illegible] sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzet[illegible] [illegible]ciale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 17 GENNAIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Città d'Imperia:** Elenco delle obbligazioni estratte da rimborsare dal 1° gennaio 1933. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1932. — **Comune di San Colombano Certenoli:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 20 dicembre 1932. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 18ª estrazione del 27 dicembre 1932 — Obbligazioni 7 per cento, terza serie, sorteggiate nella 3ª estrazione del 27 dicembre 1932. — **Città di Tortona:** Obbligazioni del prestito civico sorteggiate nella 1ª estrazione del 14 dicembre 1932. — **Comune di Lesmo:** Obbligazioni estratte il 20 dicembre 1932. — **Città di Chiavari:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1932. — **Società anonima ferrovie e tramvie padane, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1932. — **Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Titoli dei prestiti comunali estratti il 27 dicembre 1932. — **Società anonima Cave di San Vittore, in Balangero:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 20 dicembre 1932. — **Funivie Savona-San Giuseppe, in Savona:** Obbligazioni ipotecarie 4,50 e 7 per cento sorteggiate per il rimborso. — **Società abruzzese miniere di asfalto « S.A.M.A. », in Scafa (Pescara):** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 dicembre 1932, n. **1743.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1744.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, ed altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il R. decreto 25 aprile 1932, n. 435, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n 1745.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci della Colonia Eritrea e dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1746.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018, e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902, e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018, e 13 agosto 1932, n. 1033, recanti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902, e 13 agosto 1932, n. 1031, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1747**.
Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Isella, col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa alla presente legge, è staccata dal comune di Valduggia in provincia di Vercelli e aggregata al comune di Grignasco in provincia di Novara.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N.B. — La pianta planimetrica di cui sopra sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1748**.
Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le parti di territorio dei comuni di Pisticci e Montescaglioso, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge, sono aggregate al comune di Bernalda.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Bernalda e quelli di Pisticci e Montescaglioso in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N.B. — La pianta planimetrica di cui sopra sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1749**.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1932, n. 711;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 225 - Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi, ecc. . . . . L. 15.000.000

In diminuzione:

Cap. n. 196 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) . . . . L. 15.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 52. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1750.**

8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 dicembre 1932-XI, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Per dar modo alla Reale commissione Vinciana di proseguire l'edizione nazionale degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, da tempo iniziata, si rende necessario assegnare al bilancio dell'Educazione nazionale, per il corrente esercizio, un contributo, nelle spese dell'opera, di L. 20.000.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra e col quale l'indicata somma viene tratta dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili L. 25.759.660;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-1933, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 20.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio medesimo, al capitolo n. 104: « Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1932.

Determinazione dell'importo massimo dei diritti per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di aeroplani o di automezzi e per la pubblicità effettuata da aeroplani mediante lancio di manifesti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1390;

Ritenuta la necessità di determinare l'importo massimo dei diritti per la pubblicità sonora eseguita a mezzo di aeroplani o di automezzi, nonchè per la pubblicità effettuata da aeroplani mediante lancio di manifesti;

Sentiti i Ministeri delle finanze e delle corporazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la pubblicità eseguita da aeroplani mediante lancio di manifesti, i Comuni potranno applicare una tariffa non superiore alla seguente per ogni giorno:

Comuni di 1ª classe	L.	1000
» » 2ª »	»	700
» » 3ª »	»	400
» » 4ª »	»	100

Art. 2.

Per la pubblicità radiofonica, o, comunque, sonora, eseguita mediante aeroplani, i Comuni potranno applicare, per ciascuna pubblicità o per pubblicità di prodotti della stessa ditta e per ogni giorno, la seguente tariffa massima:

Comuni di 1ª classe	L.	800
» » 2ª »	»	500
» » 3ª »	»	200
» » 4ª »	»	75

La stessa pubblicità effettuata mediante automezzi potrà essere assoggettata alla seguente tariffa massima:

Comuni di 1ª classe	L.	600
» » 2ª »	»	350
» » 3ª »	»	150
» » 4ª »	»	50

I Comuni potranno per queste due forme di pubblicità convenire con i committenti speciali forme di abbonamento.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 346. — TORTI.

(81)

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932.

Nomina del gr. uff. avv. Sileno Fabbri a consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1019;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor gr. uff. avv. Sileno Fabbri è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base

all'art. 2, punto *d*), del citato R. decreto-legge n. 868 del 22 maggio 1924, a datare dal 1° gennaio 1933-XI.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Ufficio speciale ferrovie, foglio n. 1. — BONANNI.

(82)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932.

Nomina del prof. Bonfatti Nazareno a membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1930-VIII, col quale, in seguito al riordinamento stabilito col R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182, furono costituiti il nuovo Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 marzo 1930-VIII;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931-IX, col quale l'on. avv. Bruno Biagi, commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, fu chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale rappresentante la Confederazione predetta;

Veduta la lettera 29 settembre 1932-X, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria designa il prof. Nazareno Bonfatti, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in sostituzione del predetto on. avv. Bruno Biagi, cessato dalla carica di commissario di detta Confederazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Nazareno Bonfatti, capo della Segreteria sindacale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale rappresentante la Confederazione suddetta, in luogo dell'on. avv. Bruno Biagi.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1932 - Anno XI.
Registro n. 3 - Corporazioni, foglio 114. — BEITAZZI.

(99)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa commerciale ed agricola di Piazza Armerina, per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Banca popolare cooperativa commerciale ed agricola di Piazza Armerina fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 17 novembre 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 12 dicembre 1932, n. 18799;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Banca popolare cooperativa commerciale ed agricola di Piazza Armerina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(18)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1933.

Istituzione del campo di fortuna di Crema (Cremona).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Crema, in provincia di Cremona, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Le opere di sistemazione del suddetto campo di fortuna, secondo il progetto compilato dalla Direzione territoriale

del demanio della 1ª Zona aerea territoriale, debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

(101)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad istituire una filiale presso la borgata di « Regio Parco » in Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad istituire in quella città una filiale in vicinanza della borgata « Regio Parco ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(100)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Angela Kerhin fu Francesco ved. Peternel, nata a Trieste il 5 ottobre 1882 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia n. 1012, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n 17, la riduzione del suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cerchi » e « Petrinelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Angela Kerhin ved. Peternel sono ridotti in « Cerchi » e « Petrinelli ».

Il cognome Petrinelli è esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Angelo fu Antonio, nato il 14 aprile 1910, figlio;
2. Vladimiro fu Antonio, nato il 27 gennaio 1912, figlio;
3. Emma fu Antonio, nata il 22 dicembre 1912, figlia;
4. Valeria fu Antonio, nata il 22 ottobre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7919)

N. 11419-903.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giuseppina Raobar fu Antonio ved. Sosic, nata a Trieste, Villa Opicina l'11 marzo 1881 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 197, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Roberti » e « Sossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giuseppina Raobar ved. Sosic sono ridotti in « Roberti » e « Sossi ».

Il cognome Sossi è esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e coè:
1. Giovanni fu Giacomo, nato il 13 dicembre 1910, figlio;
2. Giuseppina fu Giacomo, nata il 3 gennaio 1913, figlia;
3. Vladimiro fu Giacomo, nato il 22 maggio 1914, figlio;
4. Francesco fu Giacomo, nato il 27 febbraio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7920

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 12 gennaio 1933-XI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932-XI, n. 1632, che ha dato approva-

zione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocità, dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorità consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro.

(107)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 gennaio 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, che proroga per l'anno 1933 il dazio di confine sul carbone di legna, istituito col R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190;

R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke.

(106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaro.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 10 marzo 1931-IX il signor dott. Massi Giulio fu Massimo, notaio residente ed esercente in Ancona, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(108)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 221.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 20 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Romano Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 315, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.50
Francia (Franco)	76.10
Svizzera (Franco)	375.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milrèis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.647
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.53
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.175
Id. 3,50 % (1902)	77.925
Id. 3 % lordo	57.075
Consolidato 5 %	85.675
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.875
Id. id Id. 1940	101.875
Id. id. Id. 1941	101.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.975

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del bando di concorso per esami a 44 posti di geometra aggiunto in prova, nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (gruppo B), apparsa nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 8 in data 11 gennaio 1933-XI, all'art. 4, capoverso 4, deve intendersi soppresso (in conformità dell'originale decreto) la frase « ... in servizio continuativo almeno dal 1° aprile 1930 ».

(110)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.